

Proponente: A5.A
Proposta: 2017/1061

del 14/12/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1804

del 15/12/2017

AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS PIETRO E PROSPERO ("CHIOSTRI DI SAN PIETRO") NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA P.O.R. F.E.S.R. ASSE 6 - "CITTA' ATTRATTIVE E PARTECIPATE". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE (CAT. OG2) E SCAVI (CAT. OG3).

STR r_89501
CUP J82C1600090006
CIG 7164837289
RUP Arch. Massimo Magnani

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza del 14/12/2017, in atti al P.G. 132019, dell'impresa appaltatrice A.T.I. (Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia prot. n. 15164/2017) costituita tra l'operatore economico TECTON SOC COOP, in qualità di mandataria (sede legale a Reggio Emilia 42124 – RE – Via Galliano n. 10 - C.F./P.IVA 00141440354) e le mandanti: COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP (sede legale a Reggio Emilia 42121 – RE – Viale Timavo n. 97 - C.F./P.IVA 00143320356), - TORREGGIANI E C. S.P.A. (sede legale a San Polo di Torrile 43056 – PR – C.F./P.IVA 002671500357), con cui si chiede l'autorizzazione ad affidare in subappalto all'operatore economico, **CHIMIN S.R.L.** - con sede legale in Correggio (RE), Via della Pace n. 12 (C.F./P.IVA 01806930358), per l'importo di euro 44.639,82 (di cui euro 1.339,00 per costi della sicurezza ed euro 4.463,00 di costi della manodopera) oltre IVA se dovuta, le opere di demolizione (CAT. OG2) E SCAVI (CAT. OG3), come da Tabella 1, allegata all'istanza richiamata.

Visto l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare o affidare a cottimo, secondo quanto previsto *ex lege*.

Preso atto che:

- l'appaltatore ha allegato all'istanza la dichiarazione resa dal subappaltatore, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali nonché il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo ove a sede l'appalto;

- la quota lavori affidati in subappalto non supera il 30% dell'importo complessivo del contratto di appalto;

- la percentuale di ribasso applicato dall'appaltatore non supera il limite del 20%, nel rispetto dell'art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., come si evince dalla Tabella 1 e come accertato dal Direttore dei Lavori;

- il subappaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi – Prot. n. INAIL_8870695 del 18/9/2017- come si evince dalla consultazione al portale “DURC ON LINE”, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015).

Visto il referto redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/12/2017;

Rilevato che:

- come accertato del Direttore dei lavori - la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto rientra, in parte, tra le fattispecie previste dal “Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 - 23050/2013) – pertanto, si è provveduto ad accertare che il subappaltatore, risulti iscritto presso la white list dei “soggetti iscritti” della Prefettura di Reggio Emilia (provvedimento di iscrizione n. 2362/15 del 17/1/2017), senza che sia intervenuta modifica degli assetti societari o familiari conviventi, come si evince dalla “dichiarazione sostitutiva di certificazione fornita dal subappaltatore, nel rispetto del D.P.R. 445/2000
- l'impresa subappaltatrice è una piccola impresa, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessata e dalla relativa visura camerale;
- ai sensi dell'art. 105, comma 13, della lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la Stazione Appaltante liquiderà direttamente il corrispettivo al subappaltatore;
- dall'esame della sopraccitata documentazione, nulla osta all'affidamento in subappalto delle opere in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste *ex lege*.

Richiamato il “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di lavori pubblici”, sottoscritto in data 17/05/2011 tra Comune e Prefettura di Reggio Emilia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 7742/2011, rinnovato con deliberazione di Giunta Comunale, P.G. n. 23050/2013.

Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- art. 105 del D. lgs. 50/2016 s.m.i.;
- la legge 136/2010 ss.mm.ii.;

DETERMINA

- di **autorizzare** l'impresa appaltatrice costituita in A.T.I. (Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia Prot. n. 15164/2017) tra TECTON SOC COOP, in qualità di mandataria (sede legale a Reggio Emilia 42124 – RE – Via Galliano n. 10 - C.F./P.IVA 00141440354) e le mandanti: COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP (sede legale a Reggio Emilia 42121 – RE – Viale Timavo n. 97 - C.F./P.IVA 00143320356), - TORREGGIANI E C. S.P.A. (sede legale a San Polo di Torrile 43056 – PR – C.F./P.IVA 002671500357), a subappaltare all'operatore economico, **CHIMIN S.R.L.** - con sede legale in Correggio (RE), Via della Pace n. 12 (C.F./P.IVA 01806930358) - per l'importo di euro 44.639,82 (di cui euro 1.339,00 per costi della sicurezza ed euro 4.463,00 di costi della manodopera) oltre IVA se dovuta, le opere di demolizione (CAT. OG2) E SCAVI (CAT. OG3);
- di **dare atto che**:
 - l'impresa subappaltatrice è una piccola impresa, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessata e dalla relativa visura camerale;
 - ai sensi dell'art. 105, comma 13, della lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la Stazione Appaltante liquiderà direttamente il corrispettivo al subappaltatore;
- di **prendere atto** che, dell'operato del subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 C.C..

IL DIRIGENTE e RUP

arch. Massimo Magnani

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.